

CONVENZIONE

Tra

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA e LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO

La **FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**, codice fiscale 05228470588 – partita Iva 01377441009, con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Presidente Federale Cordiano Dagnoni (di seguito anche FCI o Federazione),

e

la **LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO**, p. Iva 07707160961, con sede in Milano, via Piranesi, 46, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Presidente Roberto Pella (di seguito anche LCP o Lega),

PREMESSO CHE

- lo Statuto della FCI, deliberato dal Commissario *ad acta* della Federazione, prof. avv. Giulio Napolitano, con decreto del 19 giugno 2019 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con la deliberazione n. 304 del 16 luglio 2019, nella versione aggiornata di cui alla delibera della Giunta Nazionale del Coni n. 279 del 15 settembre 2022, prevede la possibile costituzione della Lega del Ciclismo Professionistico quale associazione riconosciuta dalla Federazione con il compito di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare l'attività ciclistica professionistica in conformità delle leggi dello Stato e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall'UCI e dal CONI e dalle previsioni dello Statuto federale, godendo in tale ambito di autonomia statutaria, regolamentare, tecnica e finanziaria;
- lo Statuto della FCI prescrive, all'art. 53, comma 6, che la definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale e dei rapporti con la Federazione venga rimessa ad un'apposita convenzione stipulata tra la LCP e la FCI, in conformità ai Regolamenti ed alle direttive federali;
- la Lega si è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, nel rispetto ed in aderenza ai principi informatori del CONI al momento vigenti, allo scopo di tutelare gli interessi sportivi delle società e delle associazioni sportive ad essa aderenti;
- lo Statuto della Lega, che ne disciplina l'ordinamento interno, l'amministrazione e i diritti ed i doveri degli associati e dei tesserati, è sottoposto alla ratifica del Consiglio Federale della FCI all'art. 2, espressamente prevede che "la definizione degli ambiti operativi della Lega e dei rapporti con la FCI sono regolamentati, ai sensi dell'art. 53, comma 6, dello Statuto FCI, da una apposita Convenzione stipulata tra la LCP e la FCI, in conformità ai Regolamenti ed alle direttive federali".

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO**

Art. 1

Associazione alla Lega

Possono presentare domanda di associazione alla Lega le società sportive affiliate alla FCI, le società organizzatrici e gli Enti organizzatori affiliati alla FCI che organizzano gare iscritte nel calendario professionistico internazionale e nazionale (Statuto FCI, art.53, punto 4).

In particolare:

1. le Società Sportive definibili italiane anche in base alle norme *dell'Union Cycliste Internationale* (di seguito anche "UCI") che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti così come definiti dalle leggi vigenti che presentino i seguenti requisiti:
 - a) sede legale in Italia oppure sede legale nell'Unione europea e sede sportiva in Italia;
2. le società organizzatrici e gli Enti Organizzatori, costituiti in forma societaria – nelle forme, termini e modalità precisate dallo Statuto della Lega – che organizzano gare iscritte nel calendario professionistico internazionale e nazionale;
3. le Società Sportive definibili italiane anche in base alle norme *dell'Union Cycliste Internationale* che partecipano alle gare ciclistiche nazionali ed internazionali, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggioranza relativa di atleti professionisti di nazionalità italiana;
 - b) sede sportiva in Italia;
 - c) sede legale comunitaria o posta in Stati non dell'Unione Europea confinanti con l'Italia.
4. Le procedure di associazione si intendono perfezionate solo a seguito di formale comunicazione da parte della Lega ai richiedenti.

Art. 2

Rapporti LCP – FCI

1. La Federazione Ciclistica Italiana, riconoscendo la Lega del Ciclismo, ne rispetta lo Statuto e i Regolamenti, salvaguardandone l'autonomia associativa.
2. I rapporti tra FCI e LCP sono improntati ai principi di leale collaborazione tra le istituzioni sportive e sono disciplinati dalla presente Convenzione.
3. Nella prospettiva del rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra FCI e LCP il Presidente di Lega e il Vicepresidente di Lega, indicato dalla Federazione Ciclistica Italiana, sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Federale della FCI aventi all'ordine del giorno questioni relative al ciclismo professionistico.

Art. 3

Statuto e Regolamento

1. La Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FCI, nonché dei principi di democrazia interna, la propria articolazione organizzativa.
2. Il Presidente, un Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea della Lega. Un Vicepresidente è nominato

Cardinali
aperti

R

di diritto dalla FCI, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti e regolamenti interni.

3. Lo Statuto della Lega è sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio Federale della FCI, quale organo vigilante ex art 16 lettera f) dello Statuto FCI.

Art. 4

Incompatibilità delle cariche

1. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Consigliere e di Revisore della Lega sono incompatibili con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee Nazionali e Territoriali e con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI, fatta salva l'eventuale previsione di membri di diritto.
2. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente non possono, inoltre, essere assunte dai tesserati nei ruoli delle Società Sportive e degli Enti Organizzatori o nei ruoli tecnici degli atleti o dei direttori sportivi.

Art. 5

Ambiti operativi

1. La Lega del Ciclismo Professionistico, nel rispetto delle previsioni federali:
 - a) tramite la presente Convenzione, gestisce in nome e per conto della Federazione il settore professionistico, con lo scopo di promuovere, regolamentare, organizzare, sviluppare l'attività ciclistica professionistica;
 - b) rappresenta gli Associati nei loro rapporti con la Federazione e in campo internazionale e gestisce, su mandato della Federazione, tutta la corrispondenza con l'UCI nei casi in cui sia richiesta una rappresentanza degli associati o tesserati o sulle questioni che riguardano il calendario professionistico, cura le comunicazioni alla Federazione Ciclistica estere circa il tesseramento di atleti o personale di altra nazionalità, come previsto dal Regolamento UCI e gestisce le autorizzazioni per gli inserimenti degli atleti "stagiaires".
 - c) regola l'attività dei Gruppi Sportivi e degli Enti Organizzatori associati, curandone l'affiliazione - verificando la documentazione regolamentare e contabile - ed il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, di tutto il personale interessato - verificando i contratti, le assicurazioni, il corretto deposito della scheda sanitaria, il controllo semestrale e l'idoneità annuale - come, meglio indicato all'art. 7 che segue, in base ai regolamenti federali;
 - d) regola l'attività degli Agenti sportivi in conformità alle leggi dello Stato e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall'UCI e dal CONI e dalle previsioni dello Statuto federale, curando la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco/albo come meglio specificato nell'art. 15 che segue. Tale materia, dovrà comunque essere regolamentata con apposito separato accordo tra la Federazione Ciclistica italiana e la Lega, in base alle specifiche direttive in materia del CONI entro il 31 dicembre 2024;
 - e) cura l'istruttoria per le richieste di Abilitazione al Professionismo degli atleti, tramite verifica dei documenti richiesti, dei punteggi e di quanto altro richiesto dalla normativa e fornisce alla Segreteria Generale della Federazione la relativa relazione;
 - f) cura la tenuta ed aggiornamento dell'albo dei direttori sportivi e dei direttori di organizzazione stimolando periodicamente, in coordinamento con gli altri settori, i miglioramenti regolamentari necessari ad armonizzare le normative sulla base delle direttive della Federazione e/o della Lega stessa;

Cardiani
apri
B

- g) rappresenta gli Associati nei loro rapporti con la COVISP, raccogliendo ed indirizzando la documentazione necessaria alle istruttorie;
- h) detta, con il Regolamento Organizzativo, le norme di associazione e di attività dei Gruppi Sportivi, degli Enti Organizzatori e, ai sensi dello Statuto federale, per delega della Federazione, rispettandone i regolamenti, ne controlla lo svolgimento;
- i) predispone, di concerto con la Federazione, il calendario delle gare professionistiche italiane su strada che figurano nel calendario mondiale e continentale dell'U.C.I. e quello nazionale e ad ingaggio e approva i relativi programmi di gara;
- j) cura e gestisce, in accordo con la Federazione, le iscrizioni all'UCI delle gare di calendario internazionale e le approvazioni, per il tramite della Commissione Tecnica, delle gare del calendario professionistico italiano (UWT, ProSeries e 1 e criterium) per la trasmissione agli organi competenti della Federazione (Segreteria, CNGG, Antidoping) e esterni (Organizzatori, Giudice UCI, FICR).
- k) in collaborazione con la commissione Tutela della Salute della Federazione verifica le posizioni degli atleti tesserati all'estero per l'inserimento nel sistema informatico federale, in funzione della loro convocazione nelle squadre nazionali o per la partecipazione ai Campionati Italiani;
- l) organizza, in accordo con la Federazione, secondo i regolamenti federali e le associazioni di categoria i corsi di formazione, gli esami abilitanti gli aggiornamenti, obbligatori delle categorie professionistiche, come meglio specificato all'art. 16 che segue;
- m) predispone, rivede ed aggiorna, con i rappresentanti delle categorie interessate, i contratti tipo, dettando indicazioni di carattere generale in ordine ai profili assicurativi e previdenziali;
- n) su mandato specifico degli Associati, gestisce per conto degli Associati e/o assiste gli Associati nella negoziazione e nella tutela dei diritti loro spettanti in tema di produzione e commercializzazione di diritti media / audiovisivi / Over the Top (OTT) e di immagine, come meglio specificato all'art. 10 che segue;
- o) quale titolare dei diritti di immagine del ciclismo professionistico e dei relativi marchi e loghi della Lega:
 - cura la tutela e la promozione dell'immagine del movimento ciclistico professionistico italiano;
- p) predispone con i rappresentanti delle categorie interessate il contratto tipo e gli aspetti assicurativi e previdenziali;
- q) gestisce, in collaborazione con la Federazione il servizio "Radio Corsa" o "Radio informazioni", come meglio specificato all'art. 11 che segue.
- r) gestisce, su mandato e delega della Federazione i Campionati Italiani, come meglio specificato all'art. 12 che segue;
- s) assolve ad ogni altro compito demandato dagli Associati e dalla Federazione.

Art. 6

Vivai e squadre satellite

1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo del ciclismo femminile e del ciclismo giovanile, come declinato dall'*Union Cycliste Internationale*, la Federazione può affidare alla Lega il compito di favorire la creazione e mantenimento di squadre del settore giovanile e/o di livello UCI continental collegate, anche mediante accordi, a squadre professionistiche, favorendo l'attività sia di allenamento che di partecipazione a competizioni sul territorio italiano.


Cardian

2. In occasione delle competizioni professionistiche, previo accordo con la Federazione da definirsi entro il 31 dicembre 2024 e con specifica delega del Consiglio Federale, sentiti i competenti Settori federali, la Lega potrà promuovere attività e competizioni per i settori del ciclismo femminile – di ogni categoria – del settore giovanile e di quello del settore promozionale.
3. La Lega si impegna, di concerto con la Federazione e sentiti i competenti Settori federali, ad attivarsi verso i propri Associati per favorire la creazione e il mantenimento di squadre del settore giovanile e femminile collegate, anche mediante accordi, a squadre professionistiche e per favorire l'invito alla partecipazione di tali squadre – ove possibile – alle competizioni del calendario nazionale.

Art. 7

Associazione, Tesseramento, Montepremi Spese e Tasse

1. La Federazione affida alla Lega, che agirà nel pieno rispetto delle normative federali, l'intera procedura per il tesseramento dei ciclisti, dei direttori sportivi, dei tecnici professionisti, degli Agenti sportivi, nonché di coloro cui ai settori indicati dal precedente articolo 5.
2. Sulle somme riscosse a tale titolo la Federazione riconosce alla Lega il 50% quale rimborso forfettario delle spese di gestione relative alle attività connesse alla procedura.
3. La Lega gestisce e contabilizza in piena autonomia gli incassi di associazione, montepremi, spese e tasse gare, quote in parte acquisite anche in nome e per conto della Federazione, rendicontando e analizzando le eventuali posizioni debitorie, procedendo, nei casi necessari, alle pratiche per il recupero dei crediti.
4. Le quote antidoping, RCVT, Giuria (tassa tecnica) sono riscosse dalla Lega per conto della Federazione. Sulle somme riscosse a tale titolo, la Lega trattiene il 15% quale rimborso forfettario delle spese di gestione relative alle attività connesse alla riscossione, alla contabilizzazione ed al riversamento alla Federazione delle somme riscosse interamente rendicontate.

Art. 8

Diritti sportivi e Titolo organizzativo

1. La FCI, relativamente alle competizioni professionistiche organizzate in Italia, delega alla Lega le attività di certificazione dei diritti organizzativi e di partecipazione degli associati.
Delega altresì le attività di regolamentazione delle competizioni, nonché lo sviluppo dell'attività ciclistica professionistica. Solo i soggetti regolarmente associati alla Lega e alla FCI possono essere titolari del relativo titolo organizzativo di gare professionistiche.
2. In nessun caso il titolo organizzativo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. Tuttavia, previo nulla osta della Lega, il soggetto Organizzatore può cedere il titolo organizzativo ad altro Organizzatore a condizione che il nuovo complesso associativo-sportivo risulti idoneo ad acquisire ed esercitare i diritti sportivi oggetto della cessione e sia in regola con i requisiti associativi alla Lega.

Art. 9

Competizioni

1. La Federazione assegna alla Lega, con delibera del Consiglio Federale, le competizioni professionistiche che, per motivi diversi dalla causa di forza maggiore, non si siano svolte o che non si svolgano.
2. La Federazione assegna alla Lega la facoltà di organizzare in un unico contesto una serie di competizioni nazionali – sul modello della “Coppa Italia” degli anni precedenti, disciplinandone le condizioni di iscrizione, i punteggi e gli eventuali premi.
3. La Lega definisce adeguati standard tecnici minimi delle strutture e degli allestimenti inerenti all’organizzazione di tutti gli eventi sportivi professionistici che, a qualunque titolo, si svolgono in Italia, nonché detta apposita regolamentazione comune sulle misure di *safety* e *security* nell’organizzazione e nello svolgimento delle competizioni, assicurandone il relativo controllo, in armonia e in linea con il protocollo federale vigente.
4. Le società sportive associate alla Lega hanno diritto/dovere di partecipare alle competizioni professionistiche, nel rispetto dei requisiti e degli standard stabiliti dalla Lega d’intesa con l’organizzatore dell’Evento, fatti salvi i diritti di partecipazione regolamentati dall’UCI.

Art. 10

Regime dei diritti media / audiovisivi e di immagine

1. La Lega, che rappresenta gli Associati nei loro rapporti con la FCI e in campo internazionale, può essere parte, su specifico mandato, nella gestione dei diritti audiovisivi (anche per distribuzione OTT) e della conseguente commercializzazione dei medesimi, proprio al fine di riaffermare il ruolo di tutela e promozione dell’immagine del movimento ciclistico professionistico italiano.
2. Con riferimento alle gare di competenza della Federazione, previo separato accordo, la Lega può svolgere, per conto della stessa e in forza di apposito e specifico mandato, attività di Advisor in materia di diritti audio-visivi.

Art. 11

Attribuzione diritti di gestione e co-gestione

1. La Federazione riconosce alla Lega, nelle forme e nei termini che saranno definiti in un successivo e separato accordo di dettaglio che le parti si impegnano a negoziare e stipulare, entro il 31 dicembre 2024, il diritto di gestione sportiva e commerciale del servizio “Radio Corsa” o “Radio informazioni”.
2. La Federazione delega la Lega, nelle forme e nei termini che saranno definiti in separato accordo di dettaglio che le parti si impegnano a negoziare e stipulare entro il 31 dicembre 2024, la gestione delle pratiche per le richieste, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle concessioni per le frequenze radio nelle gare professionistiche e delle altre gare di interesse federale e non, nelle quali è richiesta la presenza del Servizio Radio informazioni.
3. Il servizio Radio Informazioni è gestito e coordinato dalla Lega che ne approva le trasferte, le rendicontazioni, i rimborsi spese, provvedendo ad erogare le rispettive diarie, gestisce e coordina altresì la commissione tecnica.
4. Con separato accordo di dettaglio che le parti si impegnano a negoziare e stipulare entro il 31 dicembre 2024, e a seguito di apposita decisione e deliberazione del Consiglio Federale, sarà disciplinato il diritto della Lega di trattenere, quale rimborso forfettario delle spese di gestione relative alle attività di cui sopra, una percentuale

R

Condizioni sportive

sulle somme riscosse per l'erogazione dei servizi di Radio Corsa da svolgere a seguito dell'ottenimento delle concessioni.

Art. 12

Attribuzione dei Campionati italiani

1. Fino alla scadenza del quadriennio olimpico successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione (ovvero al quadriennio olimpico 2025-2028) tutti i campionati italiani professionistici restano assegnati alla Lega e da essa gestiti direttamente o tramite affidamento ad uno degli associati per l'organizzazione, nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni federali in materia.
2. Con riferimento alle gare degli altri campionati italiani, per tutte le categorie non professionistiche, la Federazione, previo specifico e separato accordo, può delegare alla Lega la gestione di tali manifestazioni in maniera coordinata, o meno, con i campionati italiani professionistici.
3. Tutti gli introiti derivanti dai campionati italiani professionistici e, ove delegati, dei campionati italiani per tutte le categorie non professionistiche saranno di esclusiva competenza della Lega.

Art. 13

Partecipazione di esponenti della Lega negli Organismi internazionali

1. La Federazione può favorire la partecipazione di rappresentanti del Consiglio Direttivo della Lega, o di esponenti dallo stesso designati, in Organismi e Commissioni internazionali, a livello Europeo e Mondiale, presentando e supportando le relative candidature.
2. La Federazione può favorire il riconoscimento ed il coinvolgimento negli Organismi ed Enti Internazionali ad ogni livello della Lega a livello internazionale per tutte le attività di studio, sviluppo e formazione di ogni ambito che riguardi il ciclismo professionistico.

Art. 14

Revisione regolamentazione / accordi *standard* tra Organizzatori e Gruppi sportivi per la partecipazione a gare del calendario italiano

1. Federazione e Lega si impegnano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a rivedere e disciplinare il diritto di partecipazione delle squadre professionistiche italiane alle competizioni svolte in Italia, nonché a dettare specifiche disposizioni per garantire il rispetto dei diritti di ingaggio.

Art. 15

Agenti sportivi

1. La regolamentazione e la disciplina degli Agenti sportivi potrà essere demandata alla Lega, che ne cura, a mezzo di apposita Commissione, i tesseramenti, i rinnovi e i relativi esami di ammissione per il rilascio della relativa licenza. Tale argomento dovrà comunque essere disciplinato da un successivo accordo tra Federazione Ciclistica e Lega entro il 31 dicembre 2024.

Cardiani
apiani
B

2. Sulle somme riscosse a tale titolo la Lega trattiene il 50% quale rimborso forfettario delle spese di gestione relative alle attività connesse alla riscossione, alla contabilizzazione ed al riversamento alla Federazione delle somme riscosse.

Art. 16

Corsi di Formazione e Scuola Tecnici Federale

1. La Federazione si impegna a favorire la partecipazione di rappresentanti del Consiglio Direttivo della Lega, o di esponenti dallo stesso designati, in tutte le commissioni e nel corpo docente della Scuola Tecnici federale. Ciò potrà avvenire quando si tratteranno argomenti riguardanti il mondo professionistico con conseguente specifica deliberazione del Consiglio Federale.
2. La Lega provvederà, in stretta collaborazione con le strutture federali di competenza e le associazioni di categoria coinvolte nella gestione, creazione ed erogazione di tutti i corsi di aggiornamento / abilitazione / formazione/eventuale tenuta dei ruoli per tutti i tesserati che operano nel settore del ciclismo professionistico e degli altri settori di cui all'articolo 5 che precede.

Art. 17

Giustizia sportiva

1. La Lega, in quanto ente riconosciuto dalla FCI, è soggetta alla giustizia sportiva federale.
2. La Lega prevede nello Statuto la istituzione di un Organo indipendente, di natura arbitrale, per la definizione delle controversie economiche tra Associati e Lega.

Art. 18

Durata della convenzione e dichiarazioni finali

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei rispettivi Presidenti.
2. La presente Convenzione rimane in vigore fino alla scadenza del prossimo quadriennio olimpico 2025-2028.
3. La presente Convenzione si intende tacitamente rinnovata per il quadriennio olimpico successivo al 2025-2028 se non espressamente e formalmente disdetta entro il mese di ottobre 2028.
4. La FCI e la Lega si danno reciprocamente atto che il richiamo in questa sede ai rispettivi statuti e/o regolamenti e alle norme/disposizioni negli stessi contenuti, può fare riferimento a istituti che necessitano di essere meglio disciplinati e/o di uniformità ai "*Principi fondamentali degli statuti delle FSN e DSA*" varati dal CONI nel marzo 2022, alle leggi dello Stato, nonché ai generali principi della legislazione sportiva italiana e internazionale.

Cardinali
apponi

Art. 19

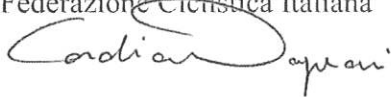
Risorse - Norme transitorie

1. In funzione dei compiti e delle crescenti attività della Lega delegata con la presente Convenzione, la Federazione riconosce l'esigenza di dotare la Lega, fino al 30 giugno 2025, di idonee risorse umane, strumentali e logistiche indispensabili per il

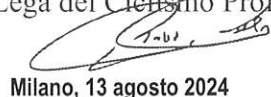
R

- corretto espletamento delle funzioni istituzionali. La Federazione si impegna, quindi, a mantenere, fino al 30 giugno 2025, l'attuale livello di supporto in termini di risorse umane e strumentali fino ad oggi concesso alla Lega.
2. Quanto alle risorse umane, fino al 30 giugno 2025, la Federazione assegna alla Lega, due unità di personale idoneo per l'espletamento delle funzioni di segreteria e supporto alle attività ed alle funzioni degli Organi della Lega. I trattamenti salariali, assistenziali e previdenziali di tali risorse umane restano, fino al 30 giugno 2025, integralmente in capo alla Federazione, senza che nulla sia dovuto dalla Lega. La direzione delle risorse umane così assegnate è, invece, integralmente in capo al Presidente della Lega.
 3. La Lega ha la propria sede legale in Milano, via dei Piranesi n. 46, e usufruisce di locali messi a disposizione dalla Federazione. Tutti i costi per il funzionamento di tali sedi sono integralmente in capo alla Federazione, senza che nulla sia dovuto dalla Lega. La Lega si impegna a cercare nuovi locali e a riconsegnare alla FCI quelli attualmente occupati entro il 30 giugno 2025.
 4. All'esito di specifica ricognizione e inventario da effettuarsi entro giorni 60 dalla data di efficacia della presente Convenzione, la Lega sottopone alla Federazione eventuale richiesta di dotazione strumentale.

Cordiano Dagnoni
Presidente della
Federazione Ciclistica Italiana



Roberto Pella
Presidente della
Lega del Ciclismo Professionistico



Milano, 13 agosto 2024